REGOLAMENTO (CE) N. 95/2002 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2002

che modifica il regolamento (CEE) n. 2670/81 che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) [2] e il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) [3] hanno previsto il nuovo regime applicabile per ovviare alla lontananza, all'insularità e all'ubicazione ultraperiferica di tali regioni.

(2) Le modalità d'applicazione del regime specifico d'approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche stabilito dai regolamenti (CE) n. 1452/2001 [4], (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, fissate dal regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione [5], hanno previsto, fra l'altro, la proroga delle disposizioni particolari relative alle correnti di scambio tradizionali con il resto della Comunità, segnatamente per quanto concerne le consegne di zucchero bianco C e di zucchero greggio C, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1260/2001. Onde garantire un periodo di applicazione uniforme del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1260/2001, è necessario precisare che le disposizioni specifiche di cui al paragrafo 1 bis dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 [7], si applicano durante il periodo previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1bis del regolamento (CEE) n. 2670/81 è sostituito dal seguente testo:

«1 bis. Durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 (*), fatto salvo il disposto del paragrafo 1, lettere a), b) e d), quando lo zucchero C è introdotto, sotto forma di zucchero bianco del codice NC 1701 nelle isole Canarie e a Madera o sotto forma di zucchero greggio del codice NC 1701 12 10 nelle Azzorre, in applicazione del regime di esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1453/2001 (**) o del regolamento (CE) n. 1454/2001 (***), esso è considerato come esportato verso il paese terzo a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e quindi originario di detti paesi terzi ai fini dell'applicazione del citato regime.

(*) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
(**) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.
(***) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2002.

[1] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
[2] GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.
[3] GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.
[4] GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.
[5] GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 1.
[6] GU L 262 del 16.9.1981, pag. 14.
[7] GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione